# Società non operative e credito IVA nel Modello IVA 2026. Le novità alla luce di CGUE C-341/22 e recenti della Cassazione

Con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 15 gennaio 2026, prot. n. 51732/2026** sono stati approvati i modelli di dichiarazione IVA/2026 (con i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ) e il modello IVA BASE/2026 (frontespizio e quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT), con le relative istruzioni.

In base all'art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, la dichiarazione IVA relativa all' anno d'imposta 2025 **deve essere presentata** dal 1° febbraio **al 30 aprile 2026**.

Nel quadro delle novità introdotte nel **Modello IVA 2026 e nelle istruzioni**, assumono rilievo **le modifiche connesse alle società non operative**, che si collocano in un contesto giurisprudenziale – unionale e nazionale – orientato a ridimensionare preclusioni automatiche del diritto alla detrazione fondate su parametri meramente quantitativi.

Tali modifiche sono evidentemente "*orientate*" dalla sentenza della **Corte di Giustizia UE 7 marzo 2024, causa C-341/22**, che ha affermato:

"1) L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso **che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d'imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell'IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale**, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone.

2) L'articolo 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell'IVA e di proporzionalità **devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte, a causa dell'importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle**". *(Così,* dispositivo della Sentenza del 7 marzo 2024 – Corte di Giustizia Ue – Sezione III – Sentenza del 7 marzo 2024, Causa C-341/22 – *Presidente: K. Jürimäe, Relatore: N. Jääskinen*)

A valle della citata pronuncia della Corte di Giustizia UE, la giurisprudenza nazionale – *in primis* la Corte di Cassazione – ha iniziato a recepirne in modo espresso i

principi, delineando un orientamento volto a disapplicare le **preclusioni IVA automatiche** fondate esclusivamente sul mancato superamento delle soglie del "*test* di operatività". In tale direzione si colloca la **Sentenza Cass., Sez. V, n. 22249 del 6 agosto 2024**, che pone l'art. 30 della legge n. 724/1994 – nella parte in cui esclude la detrazione dell'IVA assolta a monte per i soggetti ritenuti non operativi sulla base di soglie quantitative – in conflitto con gli artt. 9, par. 1, e 167 della direttiva 2006/112/CE, **con conseguente dovere di disapplicazione da parte del giudice nazionale**.

In termini conformi, l'Ordinanza **Cass., Sez. V, n. 24442 dell'11 settembre 2024** ribadisce che la qualità di soggetto passivo IVA e il correlato diritto alla detrazione non possono essere negati per il solo dato dimensionale dei ricavi e che eventuali limitazioni devono essere sostenute da un accertamento effettivo e non meramente presuntivo, in linea con i principi di neutralità e proporzionalità richiamati dalla Corte UE.

Da ultimo, l'Ordinanza **Cass., Sez. V, n. 33725 del 23 dicembre 2025** precisa ulteriormente che la presunzione di cui all'art. 30, comma 4-*bis*, L. 724/1994, ove utilizzata ai fini IVA per negare la detrazione o per "ribaltare" automaticamente sul contribuente l'onere della prova, risulta incompatibile con il diritto unionale e deve pertanto essere disapplicata, richiamando, peraltro, espressamente anche la **Sentenza n. 22249 del 06/08/2024** (*vedi anche*: ***Corte di Cassazione, Sez. V, Sentenza n. 4157 del 18/02/2025 – Presidente: Bruschetta Ernestino Luigi, Relatore: La Rocca Giovanni)***.

## Società di comodo/non operative: le modifiche del Modello IVA 2026

Nel **Modello IVA 2026 (periodo d'imposta 2025)** l'intervento in materia di società di comodo/non operative riguarda un riassetto organico delle evidenze dichiarative: si passa da una gestione "stratificata" (codici, richiami operativi e attestazioni specifiche) ad un impianto più essenziale, centrato su segnalazioni tramite caselle e sulla soppressione di presidi dichiarativi dedicati. Tale scelta è coerente, come anticipato, con il contesto giurisprudenziale unionale e nazionale che, a partire dalla **CGUE C-341/22**, ha valorizzato i principi di neutralità e proporzionalità, contrastando preclusioni automatiche del diritto alla detrazione IVA fondate unicamente su soglie quantitative e "*test* di operatività".

**Quadro VA – rigo VA15 (società non operative)**

Nelle istruzioni IVA 2026 è presente un intervento mirato in relazione al **rigo VA15**; ne viene modificata la funzione dichiarativa e la modalità di compilazione rispetto al modello 2025. In particolare, viene superata la logica "a codici" collegata alla durata della condizione di "società di comodo" e alle conseguenti limitazioni IVA, **sostituendola con un'unica casella di segnalazione della non operatività**.

***VA15: da "codici (1-4)" a "casella" per società non operative***

Rispetto alla versione 2025, nel quale il **rigo VA15** richiedeva l'indicazione di un codice da 1 a 4 (funzionale a rappresentare la casistica/"durata" della condizione di società di comodo e i relativi effetti), le istruzioni 2026

precisano che il rigo è costituito da una casella. Nel dettaglio nelle nuove istruzioni, si legge: "***Rigo VA15*** *la casella deve essere barrata dalle società che risultino non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per segnalare che il soggetto si trova in tale situazione. La compilazione del presente rigo è richiesta anche alle società che nel periodo d'imposta hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo*".

**Pertanto, la barratura della casella è solo finalizzata a segnalare tale specifica situazione in dichiarazione, senza più la necessità di distinguere la durata della qualifica tramite codifica numerica.**

*Vedi: l'immagine sotto riprodotta (estratto "da BOZZA INTERNET", pag. 23) nella quale le modifiche alle istruzioni e rigo VA15 risultano rese immediatamente leggibili grazie al doppio livello grafico tipico delle bozze "con revisioni": testo in grassetto/sottolineato per le aggiunte e testo barrato per le soppressioni.*

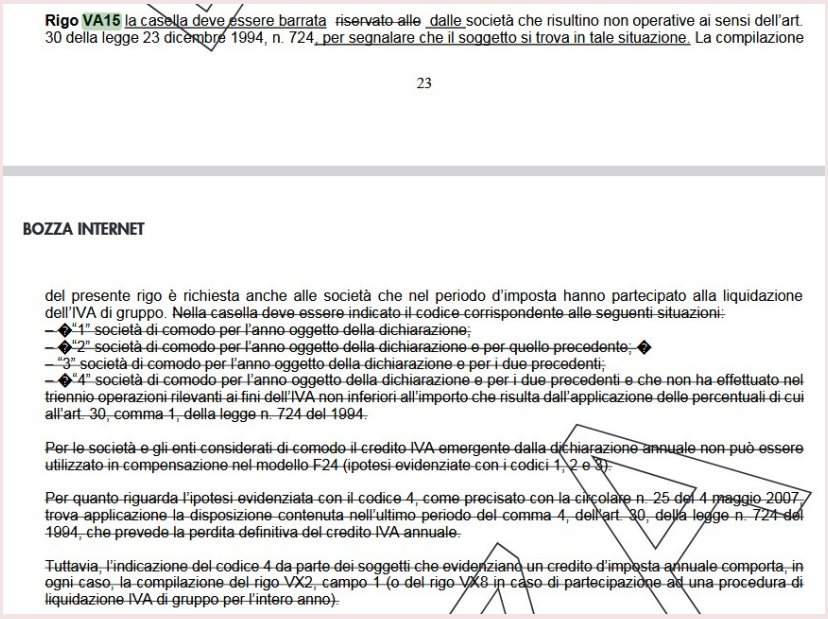

**Rigo VA15** la casella deve essere barrata ~~riservato alle~~ dalle società che risultino non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per segnalare che il soggetto si trova in tale situazione. La compilazione

23

**BOZZA INTERNET**

del presente rigo è richiesta anche alle società che nel periodo d'imposta hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo. ~~Nella casella deve essere indicato il codice corrispondente alle seguenti situazioni:~~
~~– "1" società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione;~~
~~– "2" società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione e per quello precedente;~~
~~– "3" società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti;~~
~~– "4" società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti e che non ha effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini dell'IVA non inferiori all'importo che risulta dall'applicazione delle percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994.~~

~~Per le società e gli enti considerati di comodo il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 (ipotesi evidenziate con i codici 1, 2 e 3).~~

~~Per quanto riguarda l'ipotesi evidenziata con il codice 4, come precisato con la circolare n. 25 del 4 maggio 2007, trova applicazione la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 4, dell'art. 30, della legge n. 724 del 1994, che prevede la perdita definitiva del credito IVA annuale.~~

~~Tuttavia, l'indicazione del codice 4 da parte dei soggetti che evidenziano un credito d'imposta annuale comporta, in ogni caso, la compilazione del rigo VX2, campo 1 (o del rigo VX8 in caso di partecipazione ad una procedura di liquidazione IVA di gruppo per l'intero anno).~~

***Descrizione:***

In apertura del paragrafo relativo al **rigo VA15** del 2026 compaiono le nuove istruzioni (messa in evidenza) che stabiliscono che:

"*la casella deve essere barrata … dalle società che risultino non operative … per segnalare che il soggetto si trova in tale situazione*".

Questa parte, sottolineata e in evidenza, **segnala la nuova logica di compilazione del rigo: VA15 diventa un *flag* "binario"** (sì/no) per indicare non operatività, senza ulteriori articolazioni.

Testo eliminato evidenziato (barrature): **soppressione dei "codici 1-4"**

Subito dopo, nella stessa pagina, **risulta interamente barrata la porzione di istruzioni che nel modello precedente imponeva di indicare in VA15** il codice corrispondente alle seguenti situazioni:

"1" società di comodo per l'anno oggetto di dichiarazione;

"2" società di comodo per l'anno oggetto e per quello precedente;

"3" società di comodo per l'anno oggetto e per i due precedenti;

"4" società di comodo per l'anno oggetto e per i due precedenti, con ulteriori condizioni operative.

La barratura di questo blocco è la "evidenza grafica" del punto dell'importante modifica dichiarativa: non si deve più rappresentare la "durata" della qualifica mediante codifica (1-4), **ma solo segnalare la non operatività tramite casella.**

**Effetto conseguente: vengono barrate anche le istruzioni "derivate" (collegate ai codici)**

Nella stessa pagina risultano barrati anche i passaggi ulteriori che nel 2025 erano costruiti proprio sul presupposto dell'esistenza dei codici 1-4, ad esempio l**e regole operative che richiamavano gli effetti della codifica sull'eccedenza IVA e sulle modalità di utilizzo del credito.**

In altri termini: l’immagine sopra riportata mostra che non è stata modificata solo la “forma” del rigo, ma è stato rimosso l’intero impianto istruttorio ancorato alla selezione del codice.

Il **rigo VA15 è ora costituito da una casella**: la sua barratura è riservata alle società che risultano non operative, con funzione esclusivamente segnaletica della situazione soggettiva.

**Coordinamento con Quadro VX**

La riscrittura del VA15 trova un ulteriore elemento di coerenza sistematica nella modifica del rigo VX4: nel modello IVA 2026 è stato eliminato il riquadro che conteneva l’attestazione delle società e degli enti operativi.

Sul piano pratico, ciò comporta che:

- non è più richiesta, in VX4 (*vedi infra*), la dichiarazione/attestazione legata all’“operatività” del soggetto;
- le istruzioni 2026 al VX5 non contengono più le avvertenze sul divieto di compensazione e perdita definitiva del credito per società di comodo.

**Quadro VX (Modello IVA 2026): novità righi VX4 e VX5**

**Rigo VX4**: eliminata l’“attestazione di operatività” (società/enti non operativi)

## Il nuovo Quadro VX **2026**

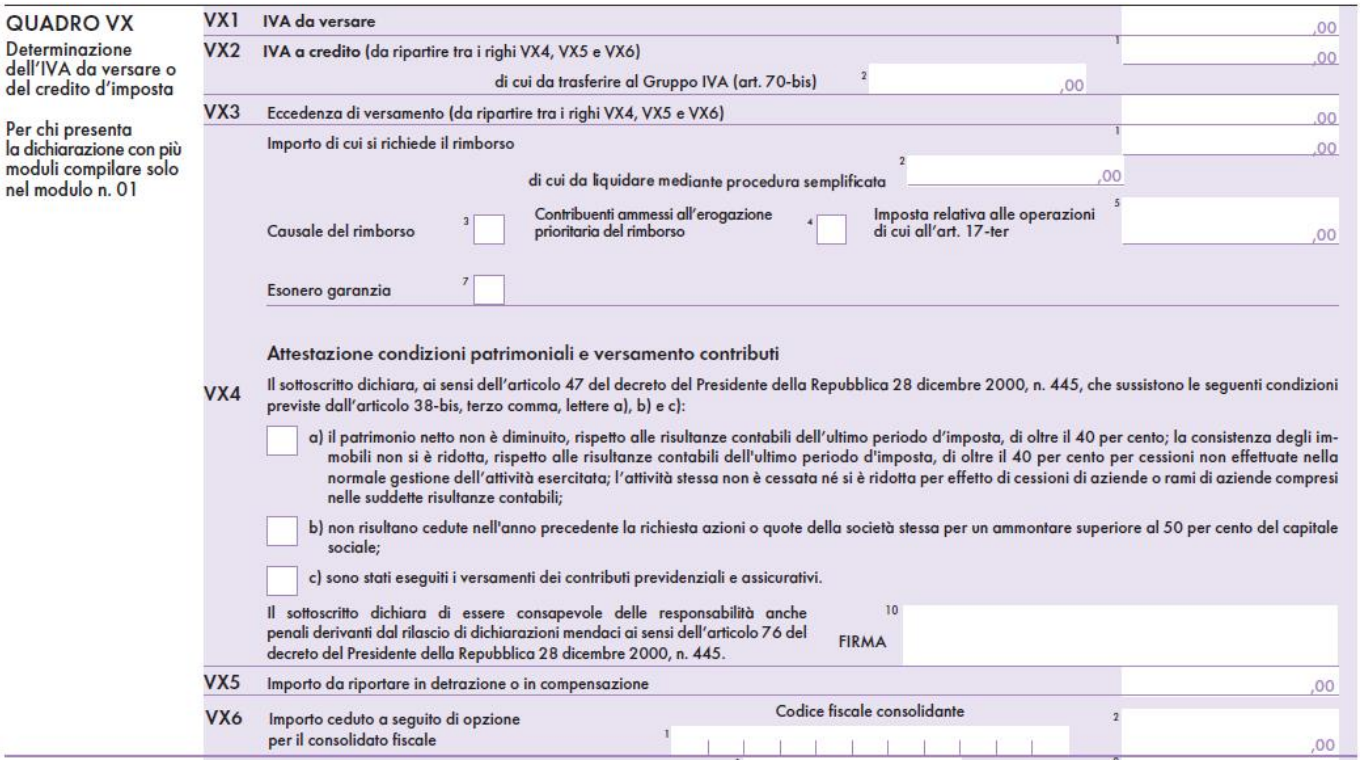

**QUADRO VX**
Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta

Per chi presenta la dichiarazione con più moduli compilare solo nel modulo n. 01

**VX1** IVA da versare ,00

**VX2** IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) 1 ,00

di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis) 2 ,00

**VX3** Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) ,00

Importo di cui si richiede il rimborso 1 ,00

di cui da liquidare mediante procedura semplificata 2 ,00

Causale del rimborso 3 ☐ Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 4 ☐ Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter 5 ,00

Esonero garanzia 7 ☐

**Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi**

**VX4** Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):

☐ a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

☐ b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

☐ c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 10 FIRMA

**VX5** Importo da riportare in detrazione o in compensazione ,00

**VX6** Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale 1 Codice fiscale consolidante 2 ,00

Rispetto al Modello IVA 2025, nel Modello IVA 2026 viene meno l'intero presidio dichiarativo collegato all'"*attestazione delle società e degli enti operativi*".

## L "*attestazione delle società e degli enti operativi*" del Quadro VX **2025:**

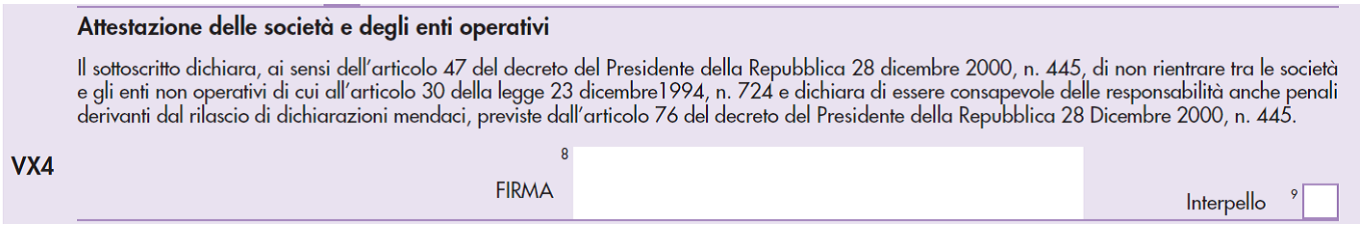

**Attestazione delle società e degli enti operativi**

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

**VX4** 8 FIRMA Interpello 9 ☐

Risulta quindi evidente come nel modello 2025 era presente,

nel quadro VX, un riquadro autonomo denominato "*Attestazione delle società e degli enti operativi*" dove il sottoscrittore attestava di non rientrare tra le società e gli enti non operativi (*ex* art. 30 legge n. 724/1994).

Nel modello 2026 tale riquadro non compare più e **il rigo VX4 resta circoscritto alla sola "*Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi*" (requisiti patrimoniali e contributivi per l'esonero da garanzia).**

Coerentemente, anche nelle istruzioni 2026 scompare la sezione dedicata all'"*Attestazione delle società e degli enti operativi*" (con riferimenti a dichiarazione sostitutiva, conservazione documenti e casella "Interpello"), presente invece nelle istruzioni 2025.

Impatto operativo (VX4): non è più richiesta (né materialmente possibile nel modello) la sottoscrizione in dichiarazione della parte in cui si attestava la "non operatività".

**Rigo VX5: riordino delle istruzioni e scomparsa del richiamo operativo alle limitazioni "società di comodo"**

Riguardo al **rigo VX5** (*importo da riportare in detrazione o in compensazione*), le istruzioni 2026 confermano la parte "generale" (soglia 5.000 euro, visto/sottoscrizione alternativa, limite 50.000 per *start up* innovative, utilizzo del credito da integrativa, divieto di compensazione del credito del Gruppo IVA con debiti dei partecipanti, ecc.).

Tuttavia, nelle istruzioni **viene espunto "*il promemoria*" secondo cui per le società/enti di comodo, il credito IVA annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24**. Espunta altresì, l'ulteriore precisazione

relativa alla perdita definitiva del credito IVA annuale al ricorrere di condizioni pluriennali con riferimento alle casistiche elencate (es. società di comodo anche in annualità precedenti; assenza di operazioni rilevanti inferiori a determinate soglie).

*Vedi: l'immagine sotto riprodotta (estratto "da BOZZA INTERNET", pag. 55) nel quale le modifiche al rigo VA15 risultano rese immediatamente leggibili grazie al doppio livello grafico: testo in grassetto/sottolineato per le aggiunte e testo barrato per le soppressioni.*

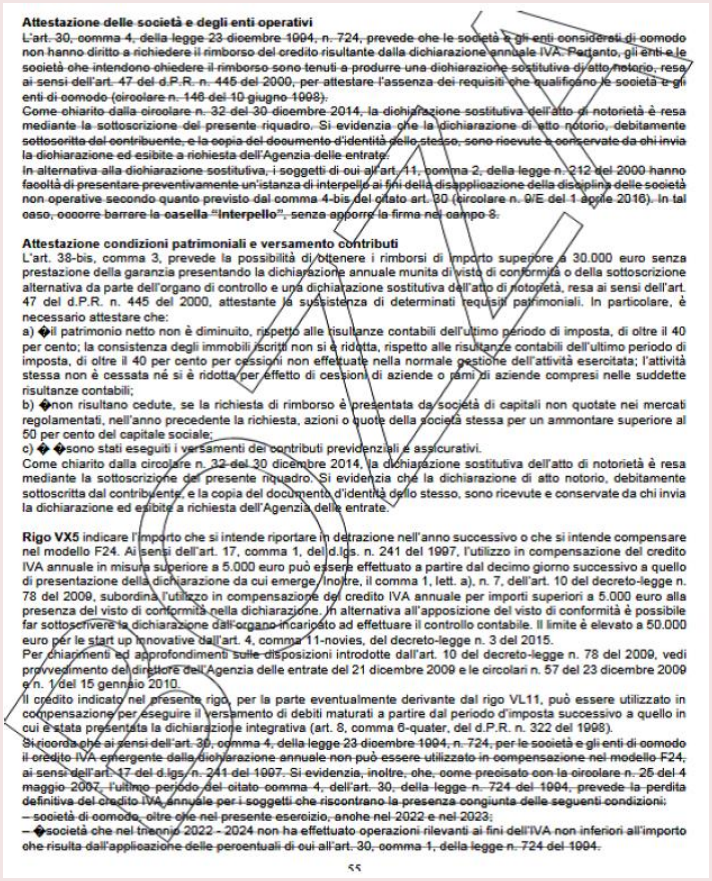

**Attestazione delle società e degli enti operativi**
~~L'art. 30, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, prevede che le società e gli enti considerati di comodo non hanno diritto a richiedere il rimborso del credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA. Pertanto, gli enti e le società che intendono chiedere il rimborso sono tenuti a produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, per attestare l'assenza dei requisiti che qualificano le società e gli enti di comodo (circolare n. 146 del 10 giugno 1998).~~
~~Come chiarito dalla circolare n. 32 del 30 dicembre 2014, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa mediante la sottoscrizione del presente riquadro. Si evidenzia che la dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento d'identità dello stesso, sono ricevute e conservate da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell'Agenzia delle entrate.~~
~~In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000 hanno facoltà di presentare preventivamente un'istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative secondo quanto previsto dal comma 4-bis del citato art. 30 (circolare n. 9/E del 1 aprile 2016). In tal caso, occorre barrare la casella "Interpello", senza apporre la firma nel campo 8.~~

**Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi**
L'art. 38-bis, comma 3, prevede la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia presentando la dichiarazione annuale munita di visto di conformità o della sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali. In particolare, è necessario attestare che:
a) ~~il~~ patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
b) ~~non~~ risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
c) ~~sono~~ stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
Come chiarito dalla circolare n. 32 del 30 dicembre 2014, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa mediante la sottoscrizione del presente riquadro. Si evidenzia che la dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento d'identità dello stesso, sono ricevute e conservate da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell'Agenzia delle entrate.

**Rigo VX5** indicare l'importo che si intende riportare in detrazione nell'anno successivo o che si intende compensare nel modello F24. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 241 del 1997, l'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. Inoltre, il comma 1, lett. a), n. 7, dell'art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, subordina l'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a 5.000 euro alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione. In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile. Il limite è elevato a 50.000 euro per le start up innovative dall'art. 4, comma 11-novies, del decreto-legge n. 3 del 2015.
Per chiarimenti ed approfondimenti sulle disposizioni introdotte dall'art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, vedi provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 e le circolari n. 57 del 23 dicembre 2009 e n. 1 del 15 gennaio 2010.
Il credito indicato nel presente rigo, per la parte eventualmente derivante dal rigo VL11, può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (art. 8, comma 6-quater, del d.P.R. n. 322 del 1998).
~~Si ricorda che ai sensi dell'art. 30, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per le società e gli enti di comodo il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997. Si evidenzia, inoltre, che, come precisato con la circolare n. 25 del 4 maggio 2007, l'ultimo periodo del citato comma 4, dell'art. 30, della legge n. 724 del 1994, prevede la perdita definitiva del credito IVA annuale per i soggetti che riscontrano la presenza congiunta delle seguenti condizioni:~~
~~– società di comodo, oltre che nel presente esercizio, anche nel 2022 e nel 2023;~~
~~– ~~società che nel triennio 2022 - 2024 non ha effettuato operazioni rilevanti ai fini dell'IVA non inferiori all'importo che risulta dall'applicazione delle percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994.~~~~



**1) Rigo VX4 – cosa mostrano le barrature**

I blocco di testo "*Attestazione delle società e degli enti operativi*" risulta integralmente barrato. In altri termini, la soppressione completa della sezione istruttoria che nel 2025 presidiava (nel quadro VX) le conseguenze dichiarative per i soggetti "di comodo/non operativi".

Il Testo barrato (quindi eliminato nelle istruzioni 2026), conteneva:

• **la regola "preclusiva" sul rimborso** (in pratica, il passaggio in cui si affermava che le società e gli enti considerati "di comodo" non hanno diritto a richiedere il rimborso del credito IVA annuale);

• **l'obbligo di dichiarazione sostitutiva** (in pratica, l'indicazione che, per chiedere il rimborso, tali soggetti dovevano produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, volta ad attestare l'assenza dei requisiti di "società/enti di comodo").

**2) Rigo VX5 – cosa mostrano le barrature**

Nel rigo VX5, non è barrata la parte generale sulla gestione del credito (riporto/compensazione, soglia 5.000 euro, visto/sottoscrizione alternativa, ecc.).

La barratura si concentra, invece, su un blocco specifico, collocato nella parte finale delle istruzioni del rigo.

Resta ferma l'istruzione "ordinaria" del VX5:

• indicazione dell'importo da riportare in detrazione/compensazione;

• regole sulla compensazione oltre 5.000 euro e condizioni (visto o sottoscrizione alternativa);

• richiamo all'utilizzabilità della quota derivante da integrativa (**rigo VL11**).

**Risulta interamente barrato** il richiamo dedicato alle società/enti di comodo, in pratica risultano eliminate le avvertenza su:

• divieto di compensazione F24 (in pratica il periodo in cui si ricorda che, per le società e gli enti di comodo, il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24);

• la perdita definitiva del credito IVA annuale (condizioni congiunte)

• l'ulteriore precisazione secondo cui è prevista la perdita definitiva del credito IVA annuale in presenza congiunta di talune tale condizioni.

In definitiva, le istruzioni IVA 2026 "*ripuliscono*" il quadro VX dalle avvertenze specifiche sulle società di comodo/non operative: in VX4 risultano soppresse le istruzioni relative al riquadro di attestazione di operatività e alla correlata gestione della casella "*Interpello*".

Nel rigo **VX5** viene eliminato il passaggio che richiamava, per le società/enti di comodo, il divieto di utilizzo in compensazione F24 del credito annuale e la perdita definitiva dell'eccedenza in presenza di condizioni pluriennali.

## Prospetto riepilogativo del gruppo – MOD. IVA 26PR/2026 liquidazione dell'IVA del gruppo: semplificazione per società non operative e soppressione del presidio VW21

Nel **Prospetto IVA 26/PR** prosegue il riordino delle istruzioni sulla gestione delle società non operative/di comodo già visto nei quadro VA e VX. Nel **Quadro Vs**, **sezione 1, campo 4**, viene abbandonata la precedente logica "a codici" e introdotta una semplice casella da barrare per segnalare che la società del perimetro di gruppo risulta non operativa; l'informazione diventa quindi un indicatore sintetico, coerente con l'impostazione del nuovo VA15. Parallelamente, nel **quadro VW** è eliminato il **rigo VW21**, che nel 2025 consentiva di "sterilizzare" in dichiarazione (ai fini della liquidazione IVA di gruppo) i crediti trasferiti da società risultate di comodo. La citata soppressione del **rigo VW21** impone di rivedere le procedure di liquidazione IVA di gruppo, poiché viene meno il rigo "dedicato"alla sterilizzazione dei crediti trasferiti da soggetti di comodo.